



STATUTO DELLA SCL

COSTITUZIONE / SEDE / SCOPO

- Art. 1 È costituita con sede in Locarno una società sportiva con la denominazione “**Società Canottieri Locarno**”.
- Art. 2 Scopo della Società è la promozione e lo sviluppo del canottaggio agonistico e amatoriale e favorire l’aggregazione sociale.
- Art. 3 I colori sociali sono il bianco e il blu, mentre lo stemma rappresenta un pardo rampante emergente dalle onde.

CATEGORIE SOCIALI

- Art. 4 La Società si compone di soci attivi, soci onorari e soci sostenitori.
- Art. 5 I soci attivi si suddividono in juniori (dai 12 ai 18 anni), seniori (dai 19 ai 27 anni) e veterani (oltre i 27 anni): questi ultimi si suddividono a loro volta in competitivi (master) e non competitivi (amatori).
- Art. 6 I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea generale su proposta del Comitato per meriti particolari a favore della Società o del movimento remiero in generale. Il pagamento della tassa sociale è facoltativo.
- Art. 7 I soci sostenitori sono le persone fisiche o gli enti, che pur non prendendo parte attivamente all’andamento della Società contribuiscono finanziariamente al suo sviluppo.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Art. 8 Il candidato socio deve inoltrare una richiesta scritta al Comitato sull’apposito formulario regolarmente firmato: qualora questi non avesse raggiunto l’età di diciotto anni, sarà richiesta la firma del suo rappresentante legale.
- Art. 9 L’ammissione sarà comunicata direttamente al nuovo socio. Un eventuale avviso di non ammissione da parte del Comitato sarà dato senza obbligo di spiegazioni.

- Art. 10 Tutti i soci attivi hanno diritto di frequentare la sede sociale e di usufruire delle imbarcazioni, strutture e impianti sociali rispettando il “Regolamento interno” e eventuali limitazioni stabilite dal Comitato o dalla Commissione tecnica.
- Art. 11 I soci devono comportarsi responsabilmente nel confronto degli averi della Società, conformemente agli obiettivi della stessa. Essi non hanno responsabilità personali per gli impegni finanziari della Società, la quale risponde solo con il patrimonio sociale.
- Art. 12 Tutti i soci attivi e onorari hanno diritto di voto nelle Assemblee della Società a partire dall'età di 16 anni. Questo diritto non può venir esteso ai rappresentanti legali dei medesimi.
- Art. 13 I soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale entro la prima metà dell'anno. Il ritardo del pagamento dopo regolare richiamo è causa di sospensione dai diritti di socio.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

- Art. 14 Gli organi della Società sono:
- l'Assemblea generale dei soci
 - il Comitato
 - i revisori dei conti
 - la Commissione tecnica

ASSEMBLEA GENERALE

- Art. 15 L'Assemblea generale ordinaria viene convocata di regola entro la fine di febbraio di ogni anno e vien diretta da un presidente del giorno. L'Assemblea è valida purché sia presente almeno un terzo dei soci. Nel caso in cui la prima riunione non raggiungesse il numero di soci stabilito, questa sarà riconvocata con le medesime trattande entro il termine di un quarto d'ora e sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti, oltre al Comitato.
- Art. 16 L'Assemblea generale ordinaria viene convocata con avviso spedito ai soci e affisso all'albo sociale almeno 14 giorni prima della data prefissata. Gruppi di almeno 10 soci aventi diritto di voto possono chiedere al Comitato a giro di posta di portare all'ordine del giorno eventuali argomenti o proposte.
- Art. 17 Sono di competenza dell'Assemblea generale ordinaria:
- la nomina del Presidente
 - la nomina dei membri di Comitato
 - l'accettazione dei diversi resoconti annuali
 - l'approvazione del rapporto dei revisori dei conti
 - la nomina dei revisori dei conti
 - la fissazione delle tasse annuali

- Art. 18 Sono di competenza sia dell'Assemblea generale ordinaria, sia di un'Assemblea generale straordinaria:
- la nomina dei soci onorari
 - i cambiamenti nella composizione del Comitato
 - l'approvazione di contratti e di spese straordinarie
 - eventuali modifiche dello statuto
 - ratifica delle espulsioni decretate dal Comitato
- Art. 19 Possono venire indette assemblee straordinarie ogni qualvolta lo decida il Comitato o dietro domanda firmata di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
- Art. 20 Durante le assemblee le delibere sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti con diritto di voto.
- Art. 21 Durante le assemblee gli oratori sono tenuti a essere espliciti e brevi. Qualora una discussione diventasse prolissa, il Presidente ha diritto di togliere la parola.

IL COMITATO

Art. 22 I membri di Comitato, di regola nel numero da 5 a 9, sono:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Cassiere
- il responsabile della Commissione tecnica
- i membri aggiunti

Il Comitato rimane in carica per 3 anni

Art. 23 Il Presidente rappresenta la Società in ogni circostanza e sovrintende alla sua amministrazione e a tutte le attività da essa svolte. Il Vicepresidente ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. Il Segretario evade la corrispondenza corrente, redige i comunicati ai soci, redige i verbali delle sedute e delle assemblee, è incaricato della tenuta dell'archivio. Il Cassiere tiene l'elenco dei soci, amministra la sostanza sociale e redige con il Comitato il preventivo ed il consuntivo. Il responsabile della CT è incaricato della conduzione sportiva in uno con i membri della commissione da lui presieduta, tiene al corrente il Comitato sull'attività svolta e presenta un rapporto dettagliato sulla stagione trascorsa e su quella entrante in occasione dell'AG.

Ai membri aggiunti saranno affidati compiti particolari a seconda delle esigenze del Comitato.

Tutti questi incarichi vengono specificati in un mansionario.

Hanno diritto di firma in ogni circostanza il Presidente o il Cassiere o il Segretario.

COMPITI DEL COMITATO

- Art. 24 Il Comitato dirige tutta l'attività sportiva e amministrativa della Società. Ha facoltà di affidare a singoli suoi membri, ma anche a persone estranee al Comitato o a apposite commissioni di soci, incarichi particolari inerenti il funzionamento della Società. Compito precipuo del Comitato è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale e curare tutte le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali prefissati.
- Art. 25 Il Comitato si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi membri.
- Art. 26 Per la validità delle riunioni di Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Art. 27 Ogni socio ha il diritto di rivolgere al Comitato tutte quelle osservazioni e proposte che riterrà convenienti. Il Comitato dovrà deliberare sulle medesime e notificare al proponente le sue decisioni in merito.

I REVISORI DEI CONTI

- Art. 28 Due revisori dei conti e un supplente vengono nominati dall'Assemblea e restano in carica al massimo per due anni. Essi esaminano la gestione finanziaria dell'anno trascorso e presentano un rapporto scritto per approvazione da parte dei soci.

LA COMMISSIONE TECNICA

- Art. 29 La CT è nominata dal Comitato che ne sorveglia l'attività. Essa è composta da almeno 5 membri e di regola:
- un membro di Comitato in qualità di suo Presidente
 - l'allenatore designato
- Art. 30 Il compito della CT è quello di organizzare e supervisionare tutte le attività agonistiche e amatoriali: inizia il suo mandato all'inizio della stagione remiera e resta in carica per un anno.

MEZZI FINANZIARI

- Art. 31 Le tasse sociali sono fissate annualmente dall'AG: possono essere differenziate a seconda delle categorie di soci.
Viene pure fissata una tassa di deposito per imbarcazioni private, da versarsi in uno con la tassa di socio.
- Art. 32 Ulteriori introiti finanziari quali lasciti, donazioni, contributi vari, raccolte occasionali di fondi non possono venir gestiti indipendentemente ma devono rientrare nella gestione corrente della Società.
- Art. 33 Ogni socio deve provvedere personalmente a una copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e al materiale della Società. La Società non risponde in caso di danni causati a terzi nel corso dell'attività sociale.
- Art. 34 La Società non risponde in caso di infortunio subito dal socio, il quale dovrà essere assicurato individualmente per questa evenienza.

REGOLAMENTO INTERNO

- Art. 35 Con il Regolamento interno approvato dall'AG saranno disciplinati più dettagliatamente gli obblighi e i diritti dei soci nonché l'uso del materiale sociale e quant'altro non sia stabilito dal presente Statuto.

ALLENATORE

- Art. 36 L'allenatore responsabile proposto dal Comitato è legato alla Società da un contratto di lavoro, che prevede tra l'altro un mansionario specifico dei suoi compiti.

DIMISSIONI / PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art. 37 Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto al Comitato con preavviso di un mese. Le stesse non pregiudicano i doveri dei soci nei confronti della Società, in particolare l'essere in regola con la tassa sociale.
- Art. 38 A seconda della gravità nel comportamento di un socio nei confronti della Società, del suo materiale e dei suoi Regolamenti, rispettivamente verso altri soci o terze persone, il Comitato può prendere le seguenti misure:
- a) richiamo verbale o scritto
 - b) sospensione a tempo determinato o indeterminato
 - c) espulsione dalla Società

Arti. 39 Al Socio incorso in un provvedimento disciplinare è riconosciuta la facoltà di appello all'AG.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Un eventuale scioglimento della Società potrà essere deliberato da un' Assemblea straordinaria convocata a questo scopo con almeno tre mesi di anticipo a mezzo di affissione all'albo sociale e convocazione inviata ai singoli soci. Sarà richiesta la maggioranza assoluta.

Art. 41 In caso di scioglimento della Società il suo patrimonio sarà messo a disposizione di una Società o Ente con interesse comune allo sport del canottaggio o devoluto a fini benefici, esclusa ogni divisione fra soci.

Art. 42 Per qualsiasi modifica degli Statuti è prevista la maggioranza semplice dei soci presenti all'Assemblea che avrà messo questo oggetto all'ordine del giorno.

Art. 43 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si farà riferimento agli art. 60 e ssg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 44 Il presente Statuto entra in vigore immediatamente con la sua approvazione avvenuta in occasione dell'Assemblea straordinaria del 22 novembre 2006.

Per la SCL

Il Presidente:
Dr. Daniel Loustalot

Il Segretario:
Antonio Minacci